

Copia



COMUNE DI GROTTERIA
Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Prot. N° 4605 del 26 08 2010

N. 84 Reg. Del.

OGGETTO: Incarico all'avv. di fiducia dell'Ente costituirsi presso il Giudice di pace di Gioiosa Jonica contro ricorsi per restituzione canone depurazione

L'anno Duemiladieci addì Quattro del mese di Agosto alle ore 11,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti :

Num. Ord.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE
1)	LOIERO VINCENZO ATILIO	Sindaco - Presidente	Si
2)	SEMINARA GIUSEPPE	Assessore	Si
3)	LEONCINI SALVATORE	Assessore	Si
4)	PANETTA GIULIANO	Assessore	Si
5)	CALAUTTI GIUSEPPE	Assessore	No
6)	LUPIS DOMENICO	Assessore	Si

Assiste il Segretario Generale TRESOLDI dr Arturo

Il **Sindaco - Presidente**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione, ed invita la Giunta a deliberare in ordine alla proposta segnata in oggetto;

Il **Presidente**, constatato il numero legale degli intervenuti:

Visto il D.L.vo n° 267/2000;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n° 17102 in data 7 giugno 1990;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

Ai sensi del D.L.vo n° 267/2000, per come riportato in calce alla presente.

Dichiara aperta la riunione

ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

Che sono stati presentati al Giudice di Pace di Gioiosa Jonica i seguenti atti di citazione da parte dai seguenti signori :

- 1) **B** **F** nat a Grotteria il e ivi residente in via
elettivamente domiciliata presso lo studio legale della Dott. essa

- 2) **B** **G** **A** nat a Grotteria il

- 3) **B** **F** **G** nat a Grotteria

- 4) **B** **A** nat a Grotteria

- 5) **B** **M** **C** nat a Grotteria

- 6) **A** **R** nat a Grotteria

- 7) **B** **G** nat a Grotteria

- 8) **B** **R** **M** nat a Grotteria

9) B M G nat a Grotteria

10) F G nat a Grotteria

11) C M nat a Grotteria

12) G D F nat a Grotteria

13) G B nat a Grotteria

14) G M nat a Grotteria

15) G P nat a Grotteria

16) G V nat a Grotteria

17) G V nat a Grotteria

18) M S nat a Grotteria

19) M M A nat

20) N M B nat

21) N S D nat

22) F G nat a

23) V D nat

24) P P nat

25) P V nat

Visto che i citati ricorrenti Ricorrono contro il Comune di Grotteria, al fine di ottenere il pagamento delle somme indebitamente richieste dall'ente relativamente al canone depurazione e spese di notifica, relativamente al ruolo canone acqua, acque di rifiuto e depurazione acqua anno 2008 reso esecutivo dal Comune di Grotteria ufficio tributi, chiedendone la restituzione per i seguenti motivi:

- il Comune di Grotteria non può pretendere il pagamento delle somme dovute come depurazione, in quanto l'utenza, per fatto imputabile al Comune, è priva del collegamento al depuratore, nonostante l'impianto sia esistente, oltre ad essere illegittimo l'addebito delle spese di notifica;

Visto che è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 30/9/2009 (in GU l'8/2/2010) che regola i rimborsi della quota di tariffa idrica non dovuta per gli utenti non allacciati al servizio di depurazione, come disposto dalla legge 13/2009 (di conversione del DL 208/08) il cui articolo 8 sexies è stato emanato in conseguenza alla sentenza della Corte

Costituzionale 335/2008.

PREMESSO:

CHE Fino ad ottobre 2008 gli utenti del servizio idrico pagavano una quota per la depurazione dell'acqua anche se il servizio non era attivo. la legge 36/1994, all'art.14 era esplicita:

"La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione:

CHE L'8 ottobre 2008, la Corte Costituzionale, con sentenza 335/2008 asseriva: questo pagamento per la depurazione e' un corrispettivo di prestazione contrattuale e non un tributo, quindi e' irragionevole che sia dovuto in assenza del servizio.

CHE il DL 208/2008 (convertito nella legge 13/2009) all'articolo 8 sexies stabilisce che: non si paga se non ci sono gli impianti, ma se c'e' un progetto si deve pagare: *"La componente e' dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati."*

che i rimborsi sono dovuti, anche in forma rateizzata, entro il termine di cinque anni a decorrere dal 1 ottobre 2009, ma dopo aver dedotto gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento delle opere avviate. L'importo del rimborso e' deciso dalle Autorità d'Ambito (AATO).

che Il Ministero dell'Ambiente ha emanato il decreto 30/9/2009 (n. 43569) pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8/2/2010.

che i rimborsi hanno per oggetto la quota di tariffa imputata in bolletta al servizio di Depurazione, nel caso in cui manchino gli impianti di depurazione o se questi sono temporaneamente inattivi;

che nei casi in cui i piani d'ambito prevedano la realizzazione di impianti di depurazione, dal rimborso vanno dedotti gli oneri legati alle attività di progettazione e realizzazione e completamento degli stessi, svolte nel periodo oggetto di rimborso.

Sono esclusi dai rimborsi i soggetti NON allacciati alla pubblica fognatura che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi., pertanto possono invece godere del rimborso quelli che depurano da soli i propri scarichi e sono allacciati alla fognatura.

che per sapere se si ha diritto al rimborso ci si deve rivolgere al proprio gestore che deve informarci se per la nostra utenza e' attivo o meno il servizio di depurazione.

che ogni gestore deve pubblicare sul proprio sito web un elenco delle proprie utenze specificando, per ognuna:

- se e' servita da un impianto di depurazione attivo: in questo caso NON e' dovuto alcun rimborso;
- se non e' servita da un impianto di depurazione attivo ma vi e' in corso attività di progettazione/realizzazione/completamento dello stesso. In questo caso e' dovuto il rimborso della quota di tariffa pagata e non dovuta, decurtati gli oneri connessi a tale attività (vedi più avanti);
- se non e' servita da un impianto di depurazione perché questo risulta -o e' stato- temporaneamente inattivo. In questo caso e' dovuto il rimborso della quota di tariffa pagata e non dovuta, decurtati gli oneri connessi alla temporanea inattività (costi di avviamento di impianti già esistenti ma ancora non attivati, costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riparazione, etc.);
- se non e' servita da un impianto di depurazione attivo ne' sono previste attività di progettazione/realizzazione/completamento dello stesso. In questo caso e' dovuto il rimborso dell'intera quota pagata e non dovuta.

Per ogni utenza così descritta il gestore deve anche specificare quanto e' stato indebitamente pagato per il servizio di depurazione al netto degli oneri eventualmente non rimborsabili. Ciò riportando il totale pagato per tale servizio e lo stato di avanzamento, con relativi costi, dell'eventuale impianto in corso di progettazione/realizzazione/completamento.

che sono le autorità di ambito (AATO) a stabilire gli importi che i gestori dovranno rimborsare, con i relativi interessi, entro cinque anni dal 1/10/2009, mente per le utenze gestite direttamente dal Comune, come nel caso di Grotteria, spetterà a quest'ultimo:

Atteso che per quanto sopra specificato ,il rimborso delle somme è dovuto solo dopo che il gestore avrà provveduto , ad determinare gli elenchi informativi di riferimento di cui all'art 4 del citato D.M. e successivamente gli utenti, che provvedono direttamente alla depurazione dei propri scarichi , tramite apposita domanda documentata di cui al citato elenco, potranno fare richiesta di rimborso di quanto da loro pagato e non dovuto.

Ritenuto pertanto che spetta ai gestori entro cinque anni decorrenti dal 1 ottobre 2009 provvedere alla individuazione delle somme eventualmente da restituire anche in forma rateale e pertanto non è assolutamente ipotizzata all'interno di questo periodo (anni cinque) che l'utente possa esercitare azioni di condanna e a maggior ragione esecutive:

Ritenuto che sussistono le motivazioni per opporsi ai citati ricorsi presentati al Giudice di Pace di Gioiosa Jonica dando mandato al Sindaco di Costituirsì in giudizio tramite l' Avvocato dott.sa Anna Tassone nata a Locri il 07/10/1968, residente in Marina di Gioiosa Jonica alla Via Dante n° 7, alla quale è stato conferito incarico di assistenza processuale alle condizioni previste dal Disciplinare, al cui punto 1 si prevede che il legale incaricato ,si obbliga ad assumere la difesa del Comune in tutte le liti attive e passive di ogni ordine giurisdizionale:

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete alla Giunta ai sensi del D.lgs. 267/2000.

Con voti unanimi espressi dai presenti nelle forme previste dallo Statuto comunale:

DELIBERA

- Di autorizzare il sindaco, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, al rilascio del prescritto mandato per la costituzione presso il Giudice di Pace di Gioiosa Jonica, tramite l'Avvocato dott.sa Anna Tassone nata a Loeri il 07/10/1968, residente in Marina di Gioiosa Jonica alla Via Dante n° 7, al fine di costituirsi contro i ricorso presentati ;
- **B** **F**

- **ELENCO IN PREMESSA**

udienza fissata per il giorno 19 gennaio 2011;

- P. F. nato a Grotteria

19 gennaio 2011;

udienza fissata per il giorno

- P. V. nat. a Grotteria

19 gennaio 2011;

udienza fissata per il giorno

- Di dare atto che è incaricata del legale patrocinio dell'ente all' Avvocato dott.ssa Anna Tassone nata a Locri il 07/10/1968, residente in Marina di Gioiosa Jonica alla Via Dante n° 7, alla quale, giusta determina 36 del Responsabile Settore Amministrativo, del 29 Aprile 2009, è stato conferito incarico di assistenza processuale alle condizioni previste dal Disciplinare, al cui punto 1 si prevede che il legale incaricato si obbliga ad assumere la difesa del Comune in tutte le liti attive e passive di ogni ordine giurisdizionale;
- Di autorizzare il citato legale di porre in essere tutti gli atti necessari alla tutela di quest'Amministrazione comunale;
- di demandare al responsabile del servizio interessato la trasmissione al legale patrocinatore del Comune, il materiale e le informazioni necessarie all'assolvimento dell'incarico di difesa.
- Di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari.

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, c. 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.